



n. 1/2020 R.G. conc. prev.

IL TRIBUNALE DI CROTONE

Sezione Procedure concorsuali

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. **Emmanuele Agostini**

Presidente rel.

Dott. **Davide Rizzuti**

Giudice

Dott. **Antonio Albenzio**

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- premesso che la “MOBIL SUD di Senatore s.r.l. in liquidazione”, pendendo procedura prefallimentare n. 71/2019 R.G. prefall. in data 18.1.2020 ha chiesto di essere ammessa al concordato preventivo "riservando il deposito della proposta e del piano" alla scadenza del termine di cui all'art. 161 co. 6 L.F.;
- rilevato che, con decreto collegiale in data 24.1.2020, il Tribunale, valutata la ammissibilità del ricorso, ha concesso alla istante il termine previsto dall'art. 161 co. 6 L.F. (entro il limite di cui al successivo co. 10 in ragione della pendenza della domanda prefallimentare), successivamente prorogato di gg. 60, ed ha provveduto a conferire al dott. Aldo Siniscalchi e all'avv. Luca Alberto Tricoli l'incarico di Commissari giudiziali (*rectius: precommissari*), in applicazione dell'art. 161 co. 6;
- rilevato altresì che in data 16.7.2020 la proponente ha provveduto al deposito dell'istanza ex art. 182 bis l.f. da parte della ricorrente Mobil Sud di Senatore S.r.l. in liquidazione, così di fatto rinunciando alla domanda di concordato preventivo ex art. 161, co. 6, l.f. in favore di quella di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, secondo la modalità alternativa prevista dallo stesso co. 6 della disposizione indicata (*“nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 162 bis, primo comma”*);
- considerato che si è provveduto alla liquidazione dei precommissari e all'emissione dell'ordine di chiusura del

conto, nonché di restituzione alla proponente delle somme versate a titolo di fondo-spese (per il concordato in bianco) al netto degli emolumenti riconosciuti ai precommissari medesimi e delle eventuali spese di chiusura del conto;

- che il presente procedimento era stato riunito “atecnicamente” alla già pendente procedura prefallimentare n. 71/2019 e al successivamente iscritto procedimento per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti n. 1/2020 R.G. acc. ristr.;
- che occorre disporre l’archiviazione della procedura di concordato preventivo “in bianco” n. 1/2020 mentre permangono in essere, allo stato, le procedure atecnicamente riunite e recanti i n. 71/2019 R.G. prefall. e 1/2020 R.G. acc. ristr.;
- esaminati gli atti della procedura;
- udita la relazione del giudice delegato;

P. Q. M.

visto l’art. 161 co. 6 L.F.

dispone

l’archiviazione della procedura di concordato preventivo n. 1/2020 R.G. conc. prev.

manda

alla Cancelleria per le comunicazioni di rito

Crotone, li 4.1.2021

Il Presidente rel.
dott. Emmanuele Agostini